



COMUNE DI
SCARPERIA E
SAN PIERO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30/09/2020

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

In data trenta Settembre duemilaventi ore 21:00, in Scarperia, nel Palazzo dei Vicari, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica, in sessione Straordinaria, di prima convocazione.

Presiede Claudio Piccirillo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Carmela Ascantini.

Sono rispettivamente presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

N.	Componente		N.	Componente	
1	IGNESTI FEDERICO	Presente	10	GULLO CINZIA	Presente
2	PICCIRILLO CLAUDIO	Presente	11	ALBISANI DONATELLA	Presente
3	MAGNOLFI SIMONE	Presente	12	CAPECCHI DARIO	Presente
4	GUCCI FABIO	Presente	13	ROSSI VIVIANA	Presente
5	BACCI FRANCESCO	Presente	14	BINI ANDREA	Assente
6	CAPPELLI MARTA	Assente	15	ALATI FRANCESCA	Presente
7	DI NATALE LORENZO	Presente	16	BERTINI TATIANA	Presente
8	TIENGO ISABELLA	Presente	17	CORTI CATERINA	Presente
9	NALDI CHIARA	Presente			

Totale Presenti: 15

Totale Assenti: 2

Sono presenti i seguenti Assessori esterni:

1. CIANI Loretta, Vicesindaco
2. CASATI Marco, assessore
3. MODI Pietro, assessore
4. RECATI Marco, assessore
5. SEROTTI Elena, assessore

Scrutatori nominati in occasione del punto 1):

TIENGO ISABELLA, NALDI CHIARA, CORTI CATERINA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente atto, ai sensi dell'Art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Su conforme proposta del Responsabile del **SETTORE SERVIZI FINANZIARI**;

Acquisiti, in via preliminare, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000, i seguenti pareri:

Parere Tecnico

Parere Contabile

Premesso

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta»*;

- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *«Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti»*;

- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati

· l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

· l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360»*;

· l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *«A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1°*

dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Dato atto che con il D.L. 34/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020-2022 è stato differito al 30/09/2020;

Visto il comma 3-bis, dell'art. 106 del dl 34/2020, introdotto nella fase di conversione in legge del decreto, che prevede, per il solo anno 2020:

- lo slittamento al 31 ottobre dei termini di cui all'art. 15-ter del dl 201/2011 per l'invio delle delibere regolamentari e tariffarie al Mef, attraverso il Portale del Federalismo fiscale;
- lo slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini dell'efficacia;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Preso atto del verbale della Commissione I "Affari Generali, Bilancio e Contabilità" che si è riunita in data 25 settembre 2020 per l'esame del presente regolamento;

Acquisito in data 24.09.2020 (prot. del Comune n. 17178/2020) il parere del Revisore Unico, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Sentiti, nell'ordine, l'intervento della consigliera Francesca Alati che pone due domande: con riferimento all'art. 22 relativo alla riduzione per il riciclo vuol sapere quante sono le attività produttive che utilizzano questa possibilità e poi vuol sapere inoltre come è utilizzata la tassa della città metropolitana al 5% (TEFA); l'intervento del Sindaco che risponde alla consigliera Alati dicendo che per il numero di utenti che beneficiano della riduzione bisogna sentire l'ufficio tributi del Comune e per l'utilizzo della TEFA dice che la tassa non è vincolata ed entra nel bilancio della Città Metropolitana; la consigliera Tatiana Bertini fa una considerazione sulla gestione di Alia e dice che il gestore non ha fatto niente relativamente alla campagna educativa per la diminuzione della produzione dei rifiuti; prosegue dicendo che anche il centro di raccolta in Pianvallico non è stato realizzato e che dobbiamo spingere perché Alia cominci a fare educazione e cominci la costruzione del centro di raccolta. E' ora di fare il passaggio successivo a quello della raccolta porta a porta, l'obiettivo ora deve essere la riduzione dei rifiuti; il Sindaco Federico Ignesti dice che con il Covid la situazione è peggiorata: c'è più utilizzo di plastica per le monoporzioni, di mascherine, di guanti. Quest'anno è un anno particolare ed è difficile parlare di educazione e riduzione dei rifiuti, prosegue il consigliere Francesco Bacci sostenendo che l'art. 25 è una scelta politica, prevede riduzioni in particolare per i ristoratori che smettono di utilizzare tovagliette di carta e utilizzano quelle di stoffa, quindi chi riduce i rifiuti viene premiato; dice che l'art. 9 comma 1 va sempre tenuto presente perché la legge dice che il costo dei rifiuti è a carico di chi li produce; infine l'intervento della consigliera Francesca Alati che afferma che i costi di gestione sono aumentati e che le tariffe aumenteranno l'anno prossimo anche se noi stasera approveremo la conferma di quelle del 2019;

Udito il dibattito integrale sull'argomento, sviluppato nella seduta odierna di quest'organo, per il contenuto del quale si rimanda alla documentazione agli atti, consistente nella registrazione degli interventi, memorizzata su supporto digitale, ai sensi dell'art.1 comma 1°, punto A) del D.P.R. N° 445/2000;

Dato atto che il Presidente del Consiglio sottopone a votazione il presente provvedimento, e che al momento della votazione sono presenti n. 15 consiglieri, vista l'assenza in aula dei consiglieri Andrea Bini e Marta Cappelli;

Visto l'esito della votazione sul presente argomento, resa nelle forme di legge, come segue:

VOTI FAVOREVOLI: n. 11 (Centrosinistra con Federico Ignesti)

VOTI CONTRARI: n. 0

ASTENUTI: n. 4 (Tatiana Bertini e Caterina Corti – Liberamente a Sinistra; Viviana Rossi e Francesca Alati – Movimento 5 Stelle)

Dato atto della proclamazione del risultato della votazione, effettuata dal Presidente del Consiglio, ai sensi art. 60 del Regolamento per lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale,

DELIBERA

1. di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020;
3. di dare atto che dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato e sostituito il Regolamento Comunale per l'Istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.03.2019;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, a cura dell'ufficio tributi, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione (n. 15 consiglieri presenti) e n. 11 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Tatiana Bertini, Caterina Corti, Viviana Rossi e Francesca Alati), resi nelle forme di legge,

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATI:

Parere Tecnico

Parere Contabile

Parere del Revisore Unico dei Conti

Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

INFORMAZIONI

AVVERTENZE:

- Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it>
- Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Prefetto di Firenze e Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso al TAR esclude quello al Prefetto;
- Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l'estrazione di copia rivolgendosi all'ufficio Segreteria, orario al pubblico nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30 e giovedì dalle ore 15,00 alle 17,30 (nei mesi di luglio e agosto l'apertura del giovedì è sospesa), telefono n. 055/843161, fax n. 055/846509.

PUBBLICITA':

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

Il Presidente del Consiglio Comunale

